



LA DETRAZIONE IRPEF 50% PER IL CONVIVENTE MORE UXORIO

Come noto, **tra i soggetti che possono usufruire della detrazione IRPEF** prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis, TUIR (50% su una spesa massima di € 96.000, fino al 31.12.2016), **sono ricompresi, oltre al proprietario:**

- il **detentore** dell'immobile oggetto dei lavori, in base ad un titolo idoneo (ad esempio, **inquilino/comodatario**);
- il **familiare convivente del possessore / detentore** dell'immobile oggetto dei lavori, ossia **coniuge, i parenti entro il terzo grado** (genitori, figli, nonni, fratelli / sorelle, zii, nipoti) e gli **affini entro il secondo grado** (suoceri, generi/nuore, cognati, nonni del coniuge).

Per poter usufruire della detrazione, fermo restando che il soggetto interessato deve aver sostenuto la spesa e la stessa deve essere rimasta a suo carico, è necessario che:

- il detentore dell'immobile (**inquilino / comodatario**) disponga dell'**autorizzazione, rilasciata dal possessore** dell'immobile, ad eseguire i lavori;
- il **familiare risulti convivente** con il proprietario / detentore **fin dalla data di inizio lavori**. In tal caso **non è necessario** che esista un **contratto di comodato**, che l'immobile oggetto dei lavori sia l'**abitazione principale**; è infatti "sufficiente" che l'immobile rappresenti **una delle abitazioni in cui si esplica il rapporto di convivenza**.

Con la Legge n. 76/2016, "*Regolamentazione delle unioni civili tra le persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze*", il vincolo prodotto dalle unioni civili è stato equiparato a quello derivante dal matrimonio. L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto opportuno rivedere il proprio orientamento in merito alla detraibilità delle spese in esame da parte del convivente more uxorio non proprietario / detentore dell'immobile oggetto dei lavori di recupero edilizio, infatti l'Ufficio specifica che "*ai fini della detrazione di cui all'art. 16-bis ... la disponibilità dell'immobile da parte del convivente risulta insita nella convivenza che si esplica ai sensi della legge n. 76 del 2016 senza necessità che trovi titolo in un contratto di comodato*".

In conclusione, come precisato dalla stessa Agenzia nella Risoluzione n. 64/E in esame, il **convivente more uxorio può fruire della detrazione** per le spese relative ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio sull'immobile nel quale si esplica la convivenza con il proprietario / detentore, **applicando quanto previsto per il familiare convivente**.

Preme evidenziare che la possibilità di fruire della detrazione applicando quanto previsto per il familiare convivente è **riconosciuta in caso di convivenza che si esplica ai sensi della Legge n. 76/2016**, secondo la quale, come specificato dall'Agenzia, la stabile convivenza è accertata in base alla "**famiglia anagrafica**", risultante a seguito della **dichiarazione anagrafica di costituzione della convivenza o di mutamento nella relativa composizione** di cui agli artt. 4 e 13, DPR n. 223/89.